COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 20/09/2022

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato che/di:
- aver richiesto, in data 11.10.2021, il trasferimento del dossier titoli n. ***405, acceso presso l'intermediario, presso un'altra banca;
- a seguito di un sollecito del cliente, in data 15.11.2021, l'intermediario rispondeva che la richiesta non era andata a buon fine;
- con raccomandata del 30.11.2021, l'intermediario comunicava che avrebbe provveduto, ammettendo così che il trasferimento non era stato ancora attuato;
- in data 02.12.2021, il cliente inviava una diffida ad adempiere con richiesta di risarcimento dei danni per il ritardo nel trasferimento e il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa sulla portabilità dei titoli;
- l'intermediario rispondeva con mail del 3.12.2021 precisando che il trasferimento era stato attuato in data 25.11.2021 e che la richiesta dell'11.10.2021 era stata accidentalmente inevasa;
- tuttavia i titoli in oggetto risultano essere stati trasferiti solo in data 01.12.2021;
- seguiva ulteriore corrispondenza con l'intermediario, con rinnovo della richiesta di risarcimento del danno da parte del cliente, che veniva tuttavia respinta.

In conclusione parte ricorrente chiede "*l'indennizzo del danno per ritardo e mancato rispetto dei termini previsti ex lege n. 33 del 24/03/2015 per l'espletamento della procedura di portabilità dei titoli, che quantifica in € 4.818,63……*"
Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che/di:
- riceveva la richiesta di trasferimento dei titoli in data 12.10.2021;
- il servizio di trasferimento segue una procedura standardizzata definita a livello interbancario, che prevede una sequenza di attività gestite dalla "nuova banca", dalla "vecchia banca" e da soggetti terzi e stabilisce precisi termini temporali entro i quali entrambe le banche devono svolgere le attività di rispettiva competenza. La mancata osservanza di tali termini determina l'automatica interruzione del servizio;
- nel caso di specie, per un mero disguido interno, la validazione della richiesta oltre i termini ha determinato l'automatica interruzione del servizio, come previsto dalla procedura interbancaria;
- in data 24.11.2021 è stata quindi sottoscritta una nuova richiesta di trasferimento, a cui è tempestivamente seguito il trasferimento dei titoli, avvenuto in data 1.12.2021;
- venendo alla richiesta di indennizzo "ex legge n. 33/2015" formulata dal cliente, sottolinea che tale normativa nulla prevede in tema di eventuali indennizzi al consumatore nel caso di ritardato trasferimento degli strumenti finanziari;
- anche l'Abf ha sottolineato che la disciplina relatività alla portabilità dei conti di pagamento non si applica al trasferimento dei rapporti di deposito titoli, come quello in oggetto;
- inoltre, il cliente ha formulato una generica richiesta di risarcimento danni, senza fornire alcun elemento probatorio.
In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.
Nelle repliche il cliente precisa quanto segue:
- l'intermediario stesso ammette che la richiesta non sia stata soddisfatta subito a causa di un disguido interno, il che è sufficiente ad attribuire l'inadempimento allo stesso;
- la richiesta di indennizzo ai sensi della legge 33/2015 è corretta e, contrariamente a quanto affermato dall'intermediario, non è stato modificato alcun articolo della stessa;
- il d.lgs. 33/2017, di recepimento della Direttiva PAD, integra le norme italiane in materia tra l'altro di trasferimento dei servizi di pagamento e accesso al conto di base;
- tali norme, che riprendono in gran parte quelle previste dalla legge n. 33/2015, prevedono un termine di 12 giorni entro il quale effettuare il trasferimento dei servizi di pagamento, senza che siano addebitate spese al consumatore;
- in caso di ritardi, è prevista la corresponsione di un indennizzo;
- nel caso di specie, l'indennizzo previsto dall'art. 126-septiesdecies TUB si applica in quanto il conto corrente intestato al cliente, dal quale doveva essere trasferito il dossier titoli è a tutti gli effetti un conto corrente utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
- il cliente non ha richiesto il risarcimento di ulteriori danni essendo la domanda limitata al pagamento dell'indenizzo in virtù di legge e del TUB.
Nelle controrepliche l'intermediario si riporta al contenuto delle controdeduzioni e sottolinea come la disciplina sul trasferimento dei servizi di pagamento invocata dal cliente è estranea al caso di specie, cioè il trasferimento del dossier titoli da una banca all'altra, che segue una procedura standardizzata (servizio TDT). Il cliente ha, infatti, richiesto solo il trasferimento del proprio dossier titoli ad altra banca, mentre ha continuato a mantenere presso l'intermediario il conto corrente n. ***892, cui era appoggiato il dossier titoli.

DIRITTO

Con il presente ricorso il cliente lamenta innanzitutto il ritardo con cui l'intermediario ha dato seguito alla propria richiesta di portabilità del dossier titoli n. ***405. Dalla documentazione agli atti e dalle affermazioni delle parti risulta che la richiesta di trasferimento sia stata effettuata per la prima volta in data 11.10.2021 avvalendosi della procedura standardizzata interbancaria TDT. L'intermediario riferisce che a causa di "un disguido gestionale interno" la richiesta non è stata processata nei termini previsti dalla procedura standardizzata usata per il servizio di trasferimento. Per tale ragione, l'intermediario ha richiesto l'inserimento di una nuova richiesta che ha ricevuto in procedura TDT in data 24.11.2021 e il trasferimento è stato perfezionato in data 1.12.2021.
Nel caso di specie, non essendo in atti il contratto di deposito titoli né il modulo di richiesta di trasferimento dei titoli con la procedura TDT, non è dato sapere se le parti avessero concordato specifici termini.
In proposito si rappresenta che le linee guida della procedura standardizzata TDT elaborate dalle associazioni di categoria, nella prima versione di ottobre 2010 quando la procedura è entrata in funzione, prevedevano i seguenti tempi di trasferimento calcolati dalla data della richiesta: (i) 19 giorni, nel caso di strumenti finanziari accentrati su Monte Titoli; (ii) 23 giorni, nel caso di strumenti finanziari accentrati all'estero; (iii) 21 giorni, nel caso di OICR italiani; (iv) 46 giorni, nel caso di OCR esteri.

Le stesse indicavano in tredici giorni, sempre dalla data della richiesta, il termine per la interruzione/revoca del servizio. La versione del 30.05.2022, prevede termini analoghi o più brevi in taluni casi.
In ogni caso, le Linee Guida disciplinano le relazioni intercorrenti tra SGR, intermediari collocatori, banche depositarie e, per i fondi esteri, Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Si tratta di indicazioni, che non prevedono alcun meccanismo di penali nel caso di mancato rispetto di detti termini.
Nel caso in controversia il trasferimento aveva ad oggetto OICR armonizzati e titoli azionari, depositati sia su MT che su depositario estero con succursale in Italia. Per completezza, si osserva che nel caso di specie la richiesta di trasferimento è stata realizzata in 51 giorni totali, considerando la data dell'originaria richiesta del cliente (dall'11.10.2021 all'1.12.2021) e che, invece, calcolando da quando è stata inserita la "nuova richiesta", su input dell'intermediario che non aveva processato la prima per un disguido tecnico, il trasferimento è stato eseguito in 7 giorni (dal 24.11.2021 all'1.12.2021).
Parte ricorrente, quindi, domanda nel ricorso l'indennizzo per ritardato trasferimento e mancato rispetto dei termini "ex legge 33/2015", quantificato in Euro 4.818,63. Egli pare fare riferimento alla disciplina sulla portabilità dei conti di pagamento, confluita nel TUB a seguito del recepimento della Direttiva PAD (cfr. Titolo VI, Capo II-ter, che riprende in gran parte le disposizioni del D.L. n. 3 del 2015 convertito in legge n. 33/2015). Il cliente, infatti, richiama espressamente nelle repliche l'art. 126-septiesdecies TUB, che prevede una penale per i casi di trasferimento di un conto di pagamento oltre 12 giorni dalla richiesta.
Inoltre il cliente sempre nelle repliche rileva a sostegno della propria richiesta di indennizzo come il c/c di appoggio del deposito titoli è utilizzato anche per l'esecuzione di operazioni di pagamento.
Tuttavia, si ha presente il consolidato orientamento del Collegio di Coordinamento in base al quale: "*Le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l'applicabilità al primo della penale per il ritardo nel trasferimento*

dei servizi di pagamento di cui all'art. 126-septiesdecies del Testo Unico bancario" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26297 del 13.12.2019). Alla medesima conclusione deve giungersi anche quando, come nel caso di specie, oggetto della richiesta sia un deposito titoli.

Risulta del resto che tale conto corrente non sia stato oggetto della richiesta di trasferimento; l'intermediario infatti nelle controrepliche conferma che il cliente ha richiesto solo il trasferimento del proprio dossier titoli ad altra banca, mentre ha continuato a mantenere con esso il conto corrente ex conto di appoggio del dossier (cfr. all.to alle CTR estratto conto del c/c in questione al 30.6.2022, da cui risulta che il conto è ancora attivo).

Per mera completezza, si sottolinea che non è chiaro come il cliente abbia quantificato la somma richiesta, atteso che egli stesso precisa di aver limitato la pretesa all'indennizzo ex art. 126-septiesdecies TUB, il quale dispone per la mancata osservanza del termine di dodici giorni il pagamento di: "*una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma è maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento".*

Sul punto si veda, fra le tante, la decisione n. 3110/2022 di questo Collegio, ove si legge: *"Passando al merito della questione, il Collegio rammenta che il servizio TDT, sviluppato dall'ABI e in vigore dal 22/11/2010, consente ad un intermediario collocatore (c.d. nuovo collocatore) di gestire in modo automatico i trasferimenti di strumenti finanziari detenuti nel dossier titoli dei clienti (Dossier Originario) presso altro collocatore (c.d. collocatore originario), nonché le richieste di cambiamento del collocatore relativamente alle quote o azioni di fondi non dematerializzate. Secondo il costante orientamento dell'Arbitro, in caso di richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento si applica l'art. 126 quinquiesdecies e ss. T.U.B. che fissa in 12 giorni lavorativi il termine entro il quale l'intermediario deve effettuare il trasferimento, superato il quale il cliente avrà diritto all'indennizzo per € 40,00 oltre una maggiorazione per ogni giorno di ritardo. Se la richiesta è di sola chiusura del conto, l'intermediario dovrà ottemperare entro 15 giorni dalla richiesta, salvo diversa pattuizione. La disciplina di cui al Capo II-ter, Titolo VI TUB si applica ai "conti di pagamento" e non è estensibile al ritardo nella chiusura del conto corrente bancario o nel trasferimento di un deposito titoli, in quanto lo stesso non ha funzione di pagamento ma di gestione (…)*

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA